



## Art. 1 Criteri generali

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, a norma dell'art. 2 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, svolge funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

A tal fine l'Ente camerale prevede nella propria programmazione economica il sostegno ad interventi per lo sviluppo economico locale, che può articolarsi nell'attuazione diretta di iniziative ovvero nel sostegno finanziario di iniziative svolte a cura di altri soggetti.

Nei casi in cui la Camera di commercio svolge attività con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, compatibilmente con la normativa europea, occorre procedere alla stipula di una convenzione. Dette attività riguardano tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale, esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%, in base all'art. 2, comma 2, lett. g) della legge 580/1993, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs 219/2016.

L'obbligo di convenzione e di cofinanziamento almeno al 50% degli oneri non sussiste in caso di contributi assegnati dalla Camera a fronte di progetti e spese inerenti attività svolte in autonomia dal soggetto beneficiario, come precisato da Unioncamere con nota del 7/2/2020.

La Camera di commercio di Bologna prevederà di norma nei propri regolamenti e deliberazioni un contributo a favore dei soggetti beneficiari nella misura del 50%. In caso di sostegno a spese di particolare rilevanza strategica o per fronteggiare situazioni che rivestano carattere di eccezionalità, la Giunta potrà proporre al Consiglio di elevare l'intensità dello specifico contributo, fino alla misura massima dell'80% delle spese ammissibili.

Le iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera sono riservate alle imprese che abbiano sede legale o unità locale nella area metropolitana di Bologna, come risultante nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera. Anche per i progetti promozionali proposti dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 si terrà conto dei benefici per il sistema economico locale, prescindendo dalla sede legale del soggetto proponente/attuatore dell'iniziativa. Nei singoli regimi aiuto l'ammissibilità può essere circoscritta alle sole imprese con sede legale nell'area metropolitana di Bologna.

Nel caso di progetti esterni sostenuti finanziariamente dalla Camera, ove il progetto preveda la partecipazione di imprese di altre province, il sostegno dell'Ente dovrà riguardare principalmente le attività svolte sul territorio.

L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali in ordine decrescente di priorità:

- 1) dare la priorità a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio basati su parametri di valutazione atti a dimostrare il rilevante impatto qualitativo e quantitativo delle iniziative sul tessuto economico locale;
- 2) preferire iniziative che siano progettate e realizzate dal soggetto attuatore in sinergia con altri attori (enti, università, soggetti di rilievo nazionale ed internazionale ecc.) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste;
- 3) privilegiare iniziative che siano coerenti con altri eventi di rilievo già programmati sul territorio o con gli obiettivi strategici individuati nella relazione previsionale e programmatica dell'ente;
- 4) sostenere progetti che contribuiscano ad affermare una forte valenza identitaria del territorio.

L'assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa europea in tema di aiuti alle imprese.

Gli incentivi camerali sono assegnati di norma in base al regime "de minimis", salva diversa indicazione nel regolamento, bando o decisione, nel qual caso andranno rispettate le regole del diverso regime preso come base normativa di riferimento dell'aiuto.

In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera, come previsto all'art. 12 del presente regolamento.

## **Art. 2 Forme di intervento e soggetti destinatari**

La Camera di Commercio di Bologna assegna sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati al sostegno alla competitività delle imprese e del territorio mediante le seguenti modalità di intervento:

1. istituendo regimi di aiuto, approvati dal Consiglio camerale, con i quali viene disposta l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di imprese o associazioni delle stesse. Alle risorse destinate a ciascun regime di aiuto, viene data diffusione mediante il sito web camerale. Ogni regime individua:
  - a) i soggetti beneficiari dell'iniziativa,
  - b) i requisiti necessari per l'accesso ai contributi;
  - c) i criteri per l'esame delle domande;
  - d) la misura del contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regime di agevolazione, sarà di norma pari al 50%, e comunque non oltre l'80% al ricorrere delle particolari circostanze di cui all'art. 1;
2. assegnando, con deliberazione della Giunta camerale o in seguito ad approvazione di apposita Commissione, contributi per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio che coinvolgano una molteplicità di imprese, i cui soggetti destinatari possono essere:
  - a) enti pubblici e di diritto pubblico ed enti ed organizzazioni private non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati;
  - b) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
  - c) società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti definiti al punto a);

- d) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto a) e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi.

Nel caso di progetti concernenti attività formative il contributo assegnato all'iniziativa potrà anche essere erogato sotto forma di borsa di studio destinata direttamente a favore di allievi segnalati dall'organismo che ha proposto il progetto. La Giunta camerale in sede di approvazione del sostegno economico all'iniziativa potrà chiedere che la stessa coinvolga prioritariamente allievi residenti nell'area metropolitana di Bologna o che parte del percorso formativo sia svolto presso imprese dell'area metropolitana di Bologna.

La partecipazione di imprese ad iniziative cui contribuisce la Camera da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 1 e dall'art. 12.

Gli interventi di cui al presente punto 2 sono disciplinati in modo specifico dal presente regolamento generale, negli articoli da 4 a 12.

3. stabilendo, con deliberazione della Giunta camerale, l'attuazione di interventi diretti o in compartecipazione in coerenza con i principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento. La compartecipazione potrà prendere la forma:

- a) del patrocinio gratuito;
- b) dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di inviti, ecc.) con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di Commercio;
- c) della gestione in autonomia di un'iniziativa o di alcuni aspetti della stessa;
- d) dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerale.

La partecipazione di imprese ad iniziative dirette organizzate dalla Camera da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 1 e dall'art. 12. La Camera di Commercio al momento dell'apertura del bando indica una stima del vantaggio economico indiretto di cui beneficerà ciascuna impresa aderente e procede, dopo aver sostenuto tutte le spese di partecipazione, a comunicare alle imprese partecipanti la misura esatta del contributo indiretto.

In generale, salvo decisioni motivate nella deliberazione della Giunta camerale, non vengono sostenuti costi per viaggio, vitto e soggiorno delle imprese partecipanti.

### **Art. 3 Regolarità pagamento diritto annuale camerale**

Per l'ammissione a contributo i soggetti richiedenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui tale tributo è dovuto, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00.

Il principio di cui al presente articolo si applica anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio di Bologna o cui la stessa contribuisce o aderisce.

#### **Art. 4 Spese ammissibili, non ammissibili, non inerenti per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio**

Ai fini della classificazione delle spese per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio di cui all'art. 2 punto 2 del presente regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

**Spese ammissibili:** spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio

**Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale):** non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.

**Spese non inerenti:** spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Per i progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio di cui al punto 2 dell'art. 2 sono ammissibili a contributo le spese che siano strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative riguardanti manifestazioni o articolate in più eventi dettagliatamente individuati, ivi incluse le spese per degustazioni con finalità promozionali.

Si precisa inoltre che:

- A. Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto, nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.
- B. Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- C. Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. E' altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- D. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Giunta o dalla Commissione esaminatrice se costituita con il provvedimento di approvazione del contributo ed in relazione al tipo di iniziativa agevolata. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati dalla Giunta o dalla commissione preposta, che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto

istante, la Giunta o la Commissione esaminatrice se costituita potrà autorizzarle come ammissibili nel limite massimo di 2 persone.

I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, oltre alle 2 persone, sono considerati spese non ammissibili, che concorrono però alla diminuzione delle entrate.

- E. Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

**Non sono ritenute inerenti**, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese di rappresentanza;
- spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori;

Non sono considerate inerenti spese addebitate da:

- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto attuatore (salva la quota del 20% indicata alla lettera A del presente articolo);
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto.

In sede di approvazione dell'iniziativa la Giunta o, se istituita, la commissione preposta, potrà autorizzare che l'iniziativa preveda per le sue particolari caratteristiche che vengano incassate entrate da soggetti terzi che intervengono nell'organizzazione del progetto a condizione che il soggetto attuatore dichiari questo aspetto in sede di richiesta di contributo.

Il soggetto attuatore dovrà richiedere al soggetto terzo apposito rendiconto delle entrate ed uscite specificatamente riferibili all'iniziativa. Tale prospetto dovrà essere esibito alla CCIAA in caso di controllo a campione.

Il soggetto attuatore in sede di rendicontazione dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti. Di tali entrate la CCIAA terrà conto nel determinare l'entità del contributo spettante in base ai criteri del successivo art. 5.

Le entrate destinate in beneficenza non vengono considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.

I progetti finanziati non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

I bandi annuali per l'assegnazione di contributi a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio potranno prevedere ulteriori esclusioni di spese o soggetti ammessi a contributo.

#### **Art. 5 Entità del contributo per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio**

Il contributo camerale concorrerà in misura percentuale delle spese ammissibili e sarà di norma pari al 50%, e comunque non oltre l'80% al ricorrere delle particolari circostanze di cui all'art. 1.

L'entità del contributo sarà determinato dalla Giunta camerale o dalla commissione preposta in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti il progetto approvato) saranno quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

La Giunta o, se istituita, la commissione preposta, in sede di assegnazione del contributo potrà prevedere che l'ammontare delle spese minime da rendicontare sia inferiore a quello previsto nel progetto presentato, comunque non inferiore al doppio del contributo assegnato.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

#### **Art. 6 Coerenza delle iniziative con gli obiettivi programmatici della Camera**

Le deliberazioni adottate dalla Giunta o dalla commissione preposta per l'assegnazione di contributi a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio terranno come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale, nella cui impostazione saranno individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale, delle sue componenti settoriali e della situazione congiunturale.

#### **Art. 7 Evidenza del contributo camerale**

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Bologna". In assenza di tali forme di pubblicizzazione non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo camerale.

I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 8 Formulazione delle richieste di contributo per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio**

Per le richieste di contributo relative ad iniziative promozionali rilevanti ai fini della promozione dell'economia locale i soggetti previsti all'art. 2 punto 2. presentano domanda secondo le modalità stabilite nel bando definito annualmente dalla Camera di Commercio, con progetto che illustra:

- a) titolo dell'iniziativa,
- b) obiettivi del progetto,
- c) descrizione delle azioni previste,
- d) soggetto attuatore del progetto,
- e) periodo e luogo di svolgimento,
- f) dettaglio dei costi previsti,
- g) regime Iva del soggetto attuatore,
- h) entrate previste,
- i) contributo richiesto,

#### **Art. 9 Istruttoria della domanda per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio**

Il Dirigente responsabile dell'ufficio competente in materia provvede ad individuare il responsabile dell'istruttoria che procederà alla verifica della completezza della domanda, i dati in essa contenuti ed eventualmente ad acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Conclusa l'istruttoria la domanda verrà sottoposta all'organo competente per la decisione finale.

#### **Art. 10 Assegnazione del contributo per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio**

La Giunta camerale, o apposita commissione se prevista dal bando, procederà all'assegnazione del contributo.

Il provvedimento di assegnazione indica:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) il termine entro il quale presentare la rendicontazione delle spese e dei risultati del progetto;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione.

#### **Art. 11 Rendicontazione, liquidazione ed erogazione contributi per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio**

La documentazione riguardante le spese sostenute per i progetti approvati deve essere trasmessa a consuntivo entro il termine assegnato con la delibera di approvazione. La rendicontazione dovrà riguardare giustificativi di spesa integralmente pagati e l'iniziativa dovrà risultare conclusa.

La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato si intende quale rinuncia al contributo.

I documenti da produrre sono i seguenti:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi, sia in termini qualitativi che quantitativi, che ha determinato sul piano del sostegno alla competitività delle imprese e del territorio dell'area metropolitana;
- b) modulo di rendicontazione, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (e successive modifiche e integrazioni), contenente:
  - 1) il rendiconto analitico delle spese sostenute, fra le quali rientra anche l'IVA indetraibile, riportante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del documento, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile e quota Iva indetraibile a prescindere dalla forma giuridica del beneficiario, data e modalità di pagamento). Per le spese di personale sostenute andranno indicati i nominativi degli addetti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, il periodo della prestazione e l'importo della stessa, quantificato in base all'importo lordo effettivo delle buste paga. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito del soggetto attuatore di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro il limite complessivo di € 1.000,00. I costi sostenuti con modalità diverse da quelle ammesse, ivi incluse le spese in contanti eccedenti il limite di € 1.000,00, sono considerati "non ammissibili", come definiti all'art. 4. Per facilitare le procedure di rendicontazione gli uffici camerali competenti predispongono apposita modulistica, trasmessa ai beneficiari con la comunicazione di assegnazione del contributo o indicazione di dove può essere reperita;
  - 2) ove previsti tra i costi, i contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio, il cui oggetto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera;
  - 3) ove previsti tra i costi, i contratti per prestazioni fatturate da soggetti esterni per la realizzazione di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore;
  - 4) il rendiconto analitico delle entrate realizzate distinte per natura (vendita beni, biglietti, sponsorizzazioni ecc.) o comunque accertate.  
Nel caso siano state autorizzate entrate incassate da soggetti terzi, in sede di rendicontazione il soggetto attuatore dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti.  
Le entrate destinate in beneficenza non vengono considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.
  - 5) le dichiarazioni atte a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera. L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato.

Pervenuta la documentazione, l'ufficio camerale competente ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti la mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. La pratica è sottoposta all'esame della Giunta o della commissione preposta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella approvata.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle minime da rendicontare in base al provvedimento di assegnazione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

## **Art. 12 Regime di aiuto**

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, l'aiuto indiretto ai beneficiari finali farà riferimento al regime de minimis (Reg. UE 1408/2013 del 18/12/2013 per le imprese di produzione agricola primaria, Reg. UE 2023/2831 del 13/12/2023 per le imprese degli altri settori) e verrà inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese beneficiarie finali del progetto dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Bologna. In caso di impresa che abbia superato il plafond de minimis o in caso di mancata completa regolarizzazione del diritto annuale verrà applicata la riduzione quota parte del contributo erogabile al soggetto attuatore;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831 del 13/12/2023) a tale soggetto.

### **REGIME DI AIUTO EX REG.UE N.2023/2831**

I contributi diretti o indiretti alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00

Ove sommando l'aiuto diretto o indiretto assegnato agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

## REGIME DI AIUTO EX REG. UE N. 1408/2013

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

### **Art. 13 Indicazione CUP**

In base al decreto legge n. 13 del 2023, ed alla legge di bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023, in particolare l'art. 1, comma 479 che sostituisce il comma 7 dell'art. 5 del D.L. 13/2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, con modalità ed eccezioni che sono disciplinate dalle norme richiamate. La Camera di commercio di Bologna impartirà ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

### **Art. 14: Norme per la tutela della privacy**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la

Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

– le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande e delle rendicontazioni, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.

Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

–richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;

–conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;

–riceverne comunicazione intelligibile;

–ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

–richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

–opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

7.  **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto**: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzie, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), i cui estremi di contatto verranno indicati nelle singole misure di aiuto e iniziative approvate dalla Camera.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giada Grandi

IL PRESIDENTE  
Valerio Veronesi